

**CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA**  
**mandatario senza rappresentanza del**  
**CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI GARA N. 5**

Progetto dei lavori "PSRN 2014-2020-Tipologia di operazione 4.3.1.-  
Installazione di misuratori di portata di III° livello, di sistema di telecontrollo  
ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell'impianto irriguo con  
canalizzazioni a pelo libero, del comprensorio di Scicli, distretto irriguo  
Mussillo Castelluccio" - CUP:F45I17000030001-CIG:8121383942.


L'anno duemilaventi, il giorno ventisei, del mese di maggio, nei locali del  
Consorzio di Bonifica 8 Ragusa - Via Della Costituzione snc - Ragusa - alle  
ore dieci,

**SONO PRESENTI**

- Il Dott. Filippo Scavuzzo, Capo Settore Espropriazioni e Appalti del  
Consorzio di Bonifica 9 Catania;
- Il Geom. Salvatore Serrentino, funzionario del Consorzio di Bonifica 8  
Ragusa;
- il Geom. Francesco Cirimi, funzionario responsabile degli adempimenti di  
gara del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, nella qualità di segretario  
verbalizzante;

Tutti nominati con deliberazione del Commissario Straordinario del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 261 del 13 marzo 2020 quali  
componenti la Commissione di gara,

Presiede la gara il Dott. Filippo Scavuzzo.




In data odierna alle ore 10.00, si procede alla lettura ed all'esame della relativa documentazione amministrativa degli ulteriori concorrenti partecipanti, nonché alle eventuali verifiche dei concorrenti sottoposti all'istituto del soccorso istruttorio e indicate nei verbali di gara precedenti.

Relativamente all'impresa CAMMISA COSTRUZIONI SRL (n. 22), concorrente in A.T.I. di tipo orizzontale con l'impresa KAYA SCAVI SRL, **DICHIARATA AMMESSA CON RISERVA** di cui al verbale di gara n.3 del 19 maggio 2020, sottoposta all'istituto di soccorso istruttorio, si prende atto della documentazione trasmessa a mezzo pec in data 22 maggio 2020, ritenuta soddisfacente ed esaustiva, l'ATI CAMMISA COSTRUZIONI SRL con KAYA SCAVI SRL viene dichiarata **AMMESSA**.

Relativamente al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (n. 35) di cui al Verbale di gara n.4 del 20 maggio 2020, **DICHIARATA AMMESSA CON RISERVA**, sottoposta all'istituto di soccorso istruttorio, si prende atto della documentazione trasmessa in data 20 maggio 2020, ritenuta soddisfacente ed esaustiva, viene dichiarata **AMMESSA**.

Relativamente al CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SCARL (n.41) di cui al Verbale di gara n. 4 del 20 maggio 2020, **DICHIARATA AMMESSA CON RISERVA**, sottoposta all'istituto di soccorso istruttorio, esaminata la documentazione richiesta, trasmessa in data 20 maggio 2020 dove, fra l'altro, si attesta che la sede legale dell'impresa consorziata indicata come esecutrice "DEL SOLE SOC. COOP. - P.IVA 02705510846" è in Via Madonie, 2 – 92100 Agrigento, ritenuta soddisfacente ed esaustiva, si dichiara **AMMESSA**.

56) EFFE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE – Via Regina Margherita,

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures, one above the other, and some initials to the right.

484 (1/P) – 98028 Santa Teresa Riva (ME) – P.IVA 02825680834

(Capogruppo);

- CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA – Via Pantusa, 32 –

88900 Crotona – P.IVA 00103240792 (Mandante) **AMMESSA**;

57) EFFEPI SRL – Viale Europa, 20 – 90030 Villafrati (PA) – P.IVA

05371750828 (Ausiliata);

- CONSORZIO KREA SRL – Corso Sicilia, 24 – 95024 Acireale (CT) – P.IVA

01794580850 (Ausiliaria) **AMMESSA**;

58) EKSO SRL – Z.I. C/da Tabuna snc – 97100 Ragusa – P.IVA 01076940889

**AMMESSA CON RISERVA**, in quanto la riduzione applicata alla garanzia

provvisoria (0,80%), non corrisponde con quanto dichiarato dal concorrente

relativamente alla certificazione di qualità in possesso della stessa (solo ISO

9001).

59) ELCAL SRL – Via Piemonte, 34 – 92026 Favara (AG) – P.IVA

02428150847 (Capogruppo);

- DI PIAZZA SRL – Via Padre Girolamo Caruso, 6/D – 92022 Cammarata

(AG) – P.IVA 02565950843 (Mandante) **AMMESSA**;

60) ELETTROMECCANICA CMC SRL – Via Manfredonia Km 2,200 –

71121 Foggia – P.IVA 03117060719 (Ausiliata);

- CONSORZIO STABILE ENERGOS – Via Mazzini,3 – 13900 Biella –


P.IVA 11569400010 (Ausiliaria) **AMMESSA**;

61) ENERGY SOLUTIONS SRL – Via Pietro Nenni snc – 95048 Scordia

(CT) – P.IVA 05491240874 (Ausiliata);

- GEODESIA SRL – Via Nazionale, 85 – 93010 Vallelunga Pratameno (CL) –

P.IVA 01654040854 (Ausiliaria) **AMMESSA**;



62) EREDI GERACI SALVATORE Srl – Viale dei Normanni, 2 – 93014

Mussomeli (CL) – P.IVA 01427670854 (Capogruppo);

- CONSORZIO STABILE ALPINISTICI E MANUTENZIONI Srl – Via F. Serafini, 17 – 38095 Tre Ville (TN) – P.IVA 02082600228 (Mandante);

- EUROROCK Srl – Via Del Brennero, 322 – 38122 Trento – P.IVA 00500880224 (Impresa consorziata indicata come esecutrice) **AMMESSA CON RISERVA**, in quanto manca l'atto costitutivo e lo statuto dell'impresa mandante C.A.M., nonché la composizione societaria delle imprese consorziate, necessario per la verifica delle stesse cui si avvale il consorzio sia per il possesso della certificazione di qualità UNI ISO 9001 (nello specifico impresa ALTA QUOTA Srl), sia per la dichiarazione delle posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE rilasciate dalla impresa consorziata indicata come esecutrice (nello specifico EUROROCK Srl), fermo restando la regolare natura di quanto dichiarato in merito, stante che il consorzio è allo stato giuridico dichiarato come committente e non come datore di lavoro;


63) EUROVEGA COSTRUZIONI Srl – Via Mancini, 33 – 98071 Capo D'Orlando (ME) – P.IVA 01515630836 **AMMESSA**;

64) FENIX CONSORZIO STABILE SCARL – Galleria Ugo Bassi, 1 - 40121 Bologna – P.IVA 03533141200;

- VIVAI DEL SOLE di Zizzo Giulia – C/da Bosco, 285 – 91025 Marsala (TP) – P.IVA 00740480819 (Impresa consorziata indicata come esecutrice) **AMMESSA**;

65) FIGECO Srl – Via A. Damiani Lanza, 18 – 95014 Giarre (CT) – P.IVA 04842650873 (Ausiliata);

- CONSORZIO STABILE CO.SVIP. Srl – Via Lecce, 14 – 80029 Sant'Antimo



(NA) – P.IVA 07261841212 (Ausiliaria);

- ORTU GIUSEPPE - P.I.P. Zona Artigianale snc – 09070 Milis (OR) – P.IVA 00490540952 (Ausiliaria) **AMMESSA**;

66) G.M.P. COSTRUZIONI Srl – via Setteparine, 288/A – 93012 Gela (CL) – P.IVA 01832600850 **AMMESSA**;

67) GANGI IMPIANTI Srl – Via Cesare Mori snc – 90024 Gangi (PA) – P.IVA 05738830826 (Capogruppo);

- EMMECCI Srl – via Antonio Jerone, 25 90024 – Gangi (PA) – P.IVA 05648090826 (Mandante) **AMMESSA**;

68) GEMIS Srl – Via Nola, 273 – 80036 Palma Campania (NA) – P.IVA 03541191213 **AMMESSA**;

69) GENERAL PUBLIC TENDER CONSORZIO STABILE SCARL – Viale Brianza, 31 – 20127 Milano – P.IVA 07879770969;

- CIEFFE COSTRUZIONI Srl – Via dei Platani 34/B – 97100 Ragusa – P.IVA 01373220886 (Impresa consorziata indicata come esecutrice) **AMMESSA**;


70) GEO.MAR. Srl - INGEGNERIA & COSTRUZIONI – Via Lombardia, 8 – 92100 Agrigento – P.IVA 01812300844 (Ausiliata);

- CONSORZIO STABILE APPALTITALIA – Viale Europa, 137 – 95041 Caltagirone (CT) – P.IVA 04908490875 (Ausiliaria) **AMMESSA**;

71) G.F. IMPIANTI S.a.s. - Contrada Cava Gucciardo Serrauccelli, 5/A – 97015 – Modica (RG) – P.IVA 01205800889 (Ausiliata);

- CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL – Via Degli Uffici Del Vicario, 33 – 00186 Roma – P.IVA 03574760249 (Ausiliaria) **AMMESSA**;

72) GIAMMARCO Srl – Via Calabria, 49 – 97016 Pozzallo (RG) – P.IVA 01264430883 (Ausiliata);



- CONSORZIO STABILE ARTEMIDE – Via dei Gracchi, 320/A – 00192

Roma – P.IVA 14883781008 (Ausiliaria) **AMMESSA**;

73) GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI Srl – Via Ludovico Muratori, 10 –

93012 Gela (CL) – P.IVA 01852570850 (Ausiliata);

- CONSORZIO STABILE EBG GROUP – Via Ferrarese, 3 – 40128 Bologna

– P.IVA 03648421208 (Ausiliaria) **AMMESSA**;

74) G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO Sas - Via Cantagallo, 41

- 95024 Acireale (CT) – P.IVA 03986690877 (Capogruppo);

- SASE srl – Via VIII Traversa, 43 – 95032 Belpasso (CT) – P.IVA

05073320870 (Mandante);

- GRILLO INFRASTRUTTURE Srl – Via M. Gandhi, 39 – 98043 – Rometta

(ME) – P.IVA 02994060834 (Mandante) **AMMESSA**;

75) GRESY APPALTI Srl – Via Cali, 18/20 – 95035 Maletto (CT) – P.IVA

04368150878 (Ausiliata);

- PISANU BRUNO – Via Venezia snc – 08042 Bari Sardo (NU) – P.IVA

00742110919 (Ausiliaria);

- SCAVISTRATE Srl – Via Provinciale Teggiano Polla (Pal. Di Sardi) snc –

84039 – Teggiano (SA) – P.IVA 04406200651 (Ausiliaria) **NON AMMESSA**,

in quanto le imprese ausiliarie non soddisfano il requisito minimo richiesto

SOA OG 6 – classifica IV.


Gli artt 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE sottoposte a sentenza da parte del

Consiglio di Giustizia Europea, hanno sovvertito il principio restrittivo del

vecchio articolo 49 (Avvalimento) del d.lgs. n. 163/2006, che prevedeva la

partecipazione di un concorrente ad una procedura di gara carente del

requisito di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo (ovvero



manca della attestazione SOA) di avvalersi di un solo ausiliario. La decisione assunta dalla Corte di Giustizia Europea – Sezione V – del 10 ottobre 2013, n. C-94/12, rafforzata dalla sentenza 2 giugno 2016 n. C-27/15, recepita dal Consiglio di Stato – Sezione V – con sentenza del 9 dicembre 2013, n. 5874, con la quale è stato determinato secondo il principio del “*favor participationis*”, la possibilità di un concorrente partecipante ad una procedura di gara, carente del requisito richiesto da parte di una S.A. di poter fare affidamento sulle capacità di altri soggetti (ausiliari), a prescindere dalla materia giuridica dei legami con questi ultimi, purchè sia dimostrato alla S.A. che l'offerente disporrà dei mezzi di tali soggetti, necessari per la esecuzione della prestazione.


Tale interpretazione, per espressa affermazione della Corte di Giustizia Europea, risponde all'obiettivo dell'apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, a vantaggio non soltanto degli operatori economici stabiliti negli Stati membri ma, parimenti, delle amministrazioni aggiudicatrici. Principio idoneo a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, enunciato dalla direttiva 2004/18/CE e rafforzato, come è noto, dalla direttiva 2014/24/UE. Avvalimento cumulativo previsto oggi espressamente dall'art.89 comma 6, primo periodo, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che ha recepito in toto l'art.63 della direttiva suindicata n. 2014/24/UE, che contempla, contestualmente, anche il divieto (art. 89, comma 6, secondo periodo) di utilizzo dell'avvalimento cosiddetto “a cascata” in quanto tale tipologia di avvalimento eluderebbe il necessario rapporto diretto ed immediato tra ausiliaria e ausiliata, in virtù della dichiarazione di responsabilità resa dalla



prima (ausiliaria), cui ne consegue la cosiddetta “responsabilità solidale” delle due imprese (ausiliaria e ausiliata) per l'intera prestazione sancita e sottoscritta nei confronti della S.A..

A ulteriore approfondimento dell'istituto avvalimento non può sottacersi il principio del cosiddetto “avvalimento frazionato”. L'art.89, comma 7, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., introduce un ulteriore divieto che, se da un lato il legislatore consente il ricorso a più imprese ausiliarie, dall'altro lo stesso vieta a pena di esclusione del concorrente, che in relazione ad una stessa procedura di gara più concorrenti si avvalgano di una stessa impresa ausiliaria, così come vieta che ad una stessa procedura di gara partecipano sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata che si avvale dei requisiti. Principio già precluso dal previgente art. 49 del d.lgs 163/2006 e ripreso con motivazione, dalla determinazione ANAC 27 settembre 2012 n. 150, nell'intento di evitare che dell'istituto dell'avvalimento se ne faccia un uso smodato, visto il suo carattere eccezionale di utilizzo, nonché per ovviare di vulnerare il principio della “*par condicio*” tra i concorrenti.

Resta certo, inconfutabilmente, sotto l'aspetto del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ad procedura di gara, e la giurisprudenza sul punto è abbastanza chiara, che “la possibilità di ricorrere a soggetti ausiliari da parte di concorrenti carenti del requisito richiesto, presuppone che i requisiti mancanti siano dagli ausiliari **integralmente e autonomamente posseduti**”, e va pertanto escluso chi si avvale di impresa ausiliaria a sua volta prive del requisito richiesto dal bando di gara nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di qualificazione mancante. Tutto ciò in quanto, pur essendo pacifico in giurisprudenza il carattere generalizzato dell'istituto

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



dell'avvalimento, finalizzato a favorire la massima partecipazione nelle gare di appalto e la effettività della concorrenza secondo i principi di rilievo comunitario, tale istituto deve essere pur sempre contemplato con la esigenza di assicurare idonee garanzie alla S.A., per una corretta esecuzione degli appalti.

Il tutto, infine, anche nella considerazione e nel rispetto di chi, coerentemente con le disposizioni normative vigenti, al fine di soddisfare il requisito minimo richiesto da parte della S.A., ha deciso di concorrere o in RTI di tipo orizzontale così per come previsto dagli artt 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 1, del Codice dei Contratti o di concorrere avvalendosi di più imprese ausiliarie (cumulativamente), così per come previsto dall'art. 89, comma 6, primo periodo, del medesimo Codice dei Contratti, formule che soddisfano a pieno il possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti.

A questo punto, alle ore sedici e minutin primi trenta, le operazioni di gara vengono sospese e riprenderanno in data 27 maggio 2020, stessa ora e stessa sede con le modalità allo stato adottate, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM governativi a cui attenersi per l'emergenza COVID-19.

**Il presente verbale ha valore di notifica quale comunicazione per gli aggiornamenti delle sedute di gara e le imprese concorrenti potranno conoscerne l'andamento seguendo le pubblicazioni dei verbali debitamente sottoscritti e pubblicati sia sulla piattaforma NET4MARKET, sia sul sito istituzionale dell'Ente.**

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Filippo Scavuzzo



Geom. Salvatore Serrentino



Geom. Francesco Cirmi



Ai sensi dell'art. 1, comma 46 della legge 6 novembre 2012, n. 190, i componenti la Commissione di gara all'uopo nominati con deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 261 del 13 marzo 2020

#### DICHIARANO

di non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, del Titolo II, del Libro Secondo del codice penale.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Filippo Scavuzzo



Geom. Salvatore Serrentino



Geom. Francesco Cirmi



Ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Presidente di gara

#### DICHIARA

Che relativamente al presente verbale, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale che pregiudicano l'esercizio imparziale della funzione attribuita.

Dott. Filippo Scavuzzo



Chiusura del verbale alle ore diciassette.

Del ché si è redatto il presente verbale che consta di nove pagine intere e fin qui di questa decima pagina.